

## PROTOCOLLO

FINALIZZATO A FACILITARE L'APPROVVIGIONAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI MASCHERINE GENERICHE, MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI AI DIPENDENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DEI SINGOLI COMUNI O DI ALTRI ENTI TERRITORIALI E AI LORO CLIENTI

### LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI

(PARTI)

L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

(ADM)

E

CONFESERCENTI

– CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI TURISTICHE E DEI SERVIZI –

(CONFESERCENTI)

**VISTO** il Regolamento (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

**VISTO** il Regolamento CE 1186 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, ed in particolare l'art. 74 che prevede la possibilità per l'Autorità doganale di autorizzare Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico all'importazione in franchigia dai dazi di merci introdotte nel territorio unionale, per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**VISTA** inoltre la Direttiva CE n. 132 del 19 ottobre 2009 del Consiglio che determina l'ambito d'applicazione dell'art. 143 lett. b) e c), della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

**VISTO** l'art. 51 della citata Direttiva CE n. 132/ 2009, che prevede l'ammissione in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i beni importati da Enti pubblici e altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità competenti per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi oppure per essere messe a disposizione delle medesime pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati, nonché per essere importate dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento;

**VISTA** la determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo 2020 con cui, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza n. 6/2020, sono stati definiti i presupposti e le procedure da seguire ai fini dello sdoganamento di merci con "svincolo diretto" e con "svincolo celere";

**VISTA** la Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L103 del 3 aprile 2020, con la quale viene concessa, a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e fatta salva la possibilità di proroga, l'esenzione dai dazi doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, individuando la portata e le condizioni di applicazione del beneficio, nonché le misure previste per il controllo e la rendicontazione delle operazioni in questione, ed estendo tale beneficio agli acquisti fatti per conto di Enti pubblici o enti governati dal diritto pubblico;

**VISTA** la determinazione direttoriale n. 107042 del 03/04/2020 con la quale sono state ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 con il quale sono state dettate le norme per la prima gestione della "Fase 2" dell'attuale emergenza epidemiologica;

**VISTA** l'ordinanza n. 9/2020 del 9/4/2020, con cui il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha dettato disposizioni circa le informazioni da rendere al pubblico all'atto della vendita delle mascherine chirurgiche;

**VISTA** la Circolare n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate che consente l'applicazione dell'esenzione dai dazi e dall'IVA ai soggetti aventi titolo laddove l'importatore agisca su mandato e per conto del soggetto beneficiario;

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine "generiche", "chirurgiche" e di DPI in esito all'avvio della così detta "Fase 2";

**CONSIDERATO** che Confesercenti ha, tra i suoi compiti istituzionali quelli di rappresentare, in ambito locale e nazionale, le sue Imprese associate private nei confronti degli Enti e delle Istituzioni e Autorità;

**CONSIDERATO** che ADM, in forza della normativa unionale e nazionale di settore, svolge un importante ruolo nel controllo del traffico transfrontaliero delle merci da Paesi terzi, anche attraverso il controllo degli attori della catena logistica;

**CONSIDERATO** che rientra tra le finalità degli Enti Territoriali, quali Comuni e Regioni, quella di tutelare la salute della popolazione ivi residente, assicurandosi anche che la stessa abbia la concreta possibilità di approvvigionarsi, con ogni possibile facilitazione, del materiale di protezione individuale e delle mascherine necessarie a prevenire il contagio e la diffusione da COVID-19;

**AL FINE DI** semplificare, razionalizzare ed efficientare la filiera di distribuzione di mascherine, del materiale DPI e di beni mobili da utilizzare per il contrasto alla diffusione del COVID-19, assicurare una capillare distribuzione degli stessi per consentire che la fase di allentamento degli obblighi di distanziamento sociale e di ripresa delle attività economiche avvenga fatto salvo il superiore interesse alla tutela della salute delle persone, e, al contempo, snellire il sistema di controlli;

le parti in epigrafe,

## **CONVENGONO E DETERMINANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

*(Attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)*

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvederà, tramite proprie direttive interne, a garantire che gli ordini effettuati in base al presente protocollo siano sdoganati con le procedure più celeri a disposizione e in esenzione di IVA e dazi doganali, fornendo la necessaria assistenza amministrativa.

### **Articolo 2**

*(Attività di Confesercenti)*

1. Confesercenti, e/o le sue associazioni, anche attraverso società di servizi o operatori di fiducia mandatari, ordineranno i prodotti con la dicitura “*Per conto e nell’interesse dei [Comune, Regione o altro Ente Territoriale]*”, utilizzando, per ogni ordine, un unico modulo di svincolo diretto nel quale indicare, ricorrendo le condizioni di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 107042 del 03 aprile 2020, il diritto a beneficiare del regime di esenzione fiscale. Per determinare il quantitativo dei prodotti da ordinare, Confesercenti, le proprie articolazioni territoriali o settoriali o i soggetti da esse incaricati raccoglieranno e cumuleranno i quantitativi di tali prodotti di cui abbisognano le imprese associate presenti sul territorio dell’Ente Territoriale nel cui interesse si opera. Copia della distinta con la ripartizione per impresa dei quantitativi ordinati sarà consegnata a ADM contestualmente al modulo di svincolo diretto.
2. Ogni onere economico relativo all’acquisto dei prodotti sarà esclusivamente a carico di Confesercenti o degli Enti alla stessa associati o da questi incaricati. Tali stessi oneri, senza alcuna maggiorazione, potranno essere addebitati pro quota alle imprese che riceveranno i prodotti per la distribuzione gratuita.
3. Successivamente allo sdoganamento della merce componente tali ordini, l’Ente Territoriale nel cui interesse si opera e Confesercenti cureranno la distribuzione alle singole imprese dei quantitativi di mascherine e DPI che le stesse destineranno alla distribuzione gratuita al pubblico.

4. Confesercenti darà comunicazione alle Autorità preposte al controllo delle certificazioni di qualità rilasciate dai produttori della merce acquistata e alleggerà documentazione al sopra richiamato modulo di svincolo diretto assicurandosi che essa sia presentata in Dogana all'atto della richiesta di sdoganamento della merce, e curerà ogni altro incombente doganale.
5. Confesercenti e l'Ente Territoriale nel cui interesse si opera informeranno le imprese e la popolazione della nuova procedura determinata dal presente accordo, fornendo alle imprese indicazioni sulle modalità operative della sua concreta attuazione e sul numero massimo di mascherine che pro capite possono essere distribuite gratuitamente in un determinato arco temporale.
6. Relativamente alla distribuzione gratuita alla popolazione delle mascherine e alla vendita dettaglio da parte delle imprese di DPI, Confesercenti indicherà ai propri associati le informazioni da rendere ai consumatori analoghe a quelle definite dall'Ordinanza del Commissario straordinario di Governo n. 9/2020 citata in premessa e curerà che sulle confezioni sia apposta la dicitura "Per la distribuzione gratuita".
7. Confesercenti garantirà che la distribuzione dei prodotti avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge e con le corrette informazioni.

**Articolo 3**  
*(Disposizioni finali)*

1. Le procedure di cui al presente Protocollo, da applicarsi nella vigenza della situazione emergenziale legata al contagio e alla diffusione di COVID 19, sono da considerarsi prevalenti e da attuare, limitatamente al periodo dell'emergenza, nei confronti delle attività e delle procedure adottate normalmente. Le stesse verranno meno al cessare della situazione emergenziale o in caso di interventi normativi, comunitari o nazionali, che non ne rendano più possibile l'applicazione.
2. Le Parti contraenti provvedono, con proprie determinazioni, assunte in conformità ai propri ordinamenti interni, all'attuazione del presente protocollo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee e adeguate misure di sicurezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli ulteriori principi e regole contenute nel Regolamento UE/2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
3. Il seguente protocollo si applica alle procedure in corso alla data di sottoscrizione e le attività sin qui svolte si intendono ratificate dalle Parti.

Roma, 11 maggio 2020

ADM  
Il Direttore Generale  
Marcello Minenna

Confesercenti  
La Presidente  
Patrizia De Luise

